



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE RICERCA E DELL'INNOVAZIONE
IN SANITA'
Ufficio 3 e 4
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

**A TUTTI I DESTINATARI
ISTITUZIONALI**

OGGETTO: Costi eleggibili sui fondi PNRR – Spese di personale

Con riferimento e di seguito alla nota di questa Direzione Generale n. 3020 del 13/06/2023, in ordine alle richieste di ulteriori chiarimenti pervenute dai soggetti attuatori/beneficiari in merito alle spese di personale eleggibili sui fondi PNRR, fermi restando i vincoli e le condizionalità previsti dall'avviso pubblico del 20 aprile 2022 quale legge speciale che regola la procedura di selezione dei progetti ed i rapporti che ne derivano, si precisa quanto segue.

In analogia a quanto previsto nell'ambito dei principali programmi di finanziamento per la ricerca dell'Unione europea e in conformità a quanto indicato per la Ricerca Finalizzata nella nota prot. n. 2303 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto "Rendicontazione dell'attività di ricerca – spese di personale", si rappresenta che:

- ✓ sono eleggibili quali spese del personale i costi sostenuti per i contratti stipulati per rapporto di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato, ove previsti, in base alla normativa vigente in materia per i singoli Enti, Aziende o Istituti. In conformità alla suddetta normativa, sono ammissibili i contratti di lavoro a tempo determinato aventi durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono (art. 23, c. 3, D. Lgs. n. 81/2015), nonché i contratti a tempo determinato e parziale (art. 4 e seguenti D. Lgs. n. 81/2015). Anche in quest'ultima ipotesi resta invariato il limite massimo di eleggibilità sui fondi PNRR di Euro 40.000,00 di cui all'art. 10, c. 8, dell'avviso pubblico;
- ✓ non sono, tuttavia, eleggibili quali spese di personale i costi sostenuti per contratti libero-professionali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca. Si precisa che i costi per incarichi conferiti a professionisti con partita IVA potranno essere rendicontati sotto la voce "subcontratti", nei limiti di quanto previsto nel predetto avviso pubblico, nonché nelle "Linee guida per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese", allegate all'Appendice A "M6.C2 – I2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN" della Guida operativa ReGiS, da intendersi qui integralmente richiamate;
- ✓ le borse di studio e di ricerca, ove previste e disciplinate da regolamenti interni alla singola amministrazione, sono ammissibili e rendicontabili sotto la voce "personale", a condizione che siano "*work-oriented*", cioè conferite per lo svolgimento di attività di ricerca finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Al contrario, non sono ammesse le borse di studio per lo svolgimento di attività formative e/o per l'acquisizione di titoli accademici;

Si evidenzia, inoltre, che gli IRCCS di diritto pubblico potranno avvalersi anche dei contratti della c.d. "piramide del personale di ricerca sanitaria", da finanziare con i fondi del PNRR al

massimo per tutta la durata del progetto e mediante altre tipologie di fondi pubblici per la parte residua.

Per quanto concerne gli IRCCS di diritto privato, occorre sottolineare che anche per il reclutamento di nuovo personale tali soggetti attuatori devono tenere a riferimento i principi e le modalità indicate nelle *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* allegate alla Circolare MEF n. 30 del 11 agosto 2022.

Ad integrazione della nota di questa Direzione Generale n. 5464 del 23 dicembre 2022, in ordine alle richieste di sostituzione dei ricercatori aggiuntivi under 40 to-hire, si precisa che la sostituzione può essere accettata solo all’esito di una procedura ad evidenza pubblica che dimostri, con elementi oggettivi, lo stesso profilo e analogo livello di expertise del ricercatore rinunciatario. L’eventuale rilievo di una differenza di h-index tra il ricercatore rinunciatario e il ricercatore individuato con la procedura di selezione pubblica non costituirà elemento ostativo alla sostituzione. Occorre precisare che la sostituzione del ricercatore aggiuntivo deve rispettare le stesse condizioni previste dal bando in relazione al numero di ricercatori under 40 to-hire previsti per le UO afferenti alle aree del mezzogiorno d’Italia e che i tempi tecnici per la procedura di selezione pubblica non sospendono i tempi del progetto di ricerca. In ordine alle richieste di sostituzione dei ricercatori under 40 già assunti dall’UO, si rinvia alla richiamata nota n. 5464 del 23 dicembre 2022, in merito all’analogo livello di expertise e di h-index.

Da ultimo, con riferimento alle procedure di reclutamento del personale, anche alla luce della disposizione di cui all’art. 16, co. 3-bis, del D. L. n. 146/2021, convertita con Legge n. 215/2021, la quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano utilizzare le graduatorie ancora vigenti, mediante scorrimento delle stesse, è possibile prescindere dall’esperienza di un’apposita procedura selettiva per i soggetti risultati idonei in bandi di concorso e/o avvisi di selezione pubblica.

Al riguardo, si fa presente che presupposto per lo scorrimento della graduatoria è che la procedura sia stata attivata per profili professionali coerenti con le figure da assumere in base alle esigenze del progetto, al fine di garantire adeguati standard qualitativi nell’attuazione delle iniziative rientranti nel PNRR.

Si rammenta inoltre che la normativa vigente prevede modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte dei soggetti attuatori titolari di progetti previsti nel PNRR (Si veda art. 1 D.L. n. 80/2021 e art. 11 D.L. n. 36/2022)

Tutto quanto sopra premesso, si rinvia alle decisioni di codesti Destinatari Istituzionali per quanto attiene l’attuazione delle specifiche disposizioni secondo la normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 3
Gaetano Guglielmi*

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 4
Maria Teresa Camera d’Afflitto*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE RICERCA E DELL'INNOVAZIONE
IN SANITA'
Ufficio 3 e 4
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

**A TUTTI I DESTINATARI
ISTITUZIONALI**

OGGETTO: Borse di studio e ricerca.

Alla luce delle risultanze delle verifiche effettuate sulle rendicontazioni economiche recentemente pervenute è emersa la necessità di fornire indicazioni operative, tese ad evitare un utilizzo improprio delle borse in oggetto.

Per l'attuazione dei progetti di ricerca per quanto riguarda le Unità Operative universitarie che non operano nell'ambito di aziende ospedaliere universitarie è possibile assegnare "borse di studio e ricerca", finalizzate allo svolgimento di attività di studio, ricerca e supporto di natura tecnico-scientifica o giuridico-economica, correlato alla ricerca sanitaria, a soggetti in possesso di laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento, selezionati con modalità e procedure previste dalla normativa vigente, in maniera tale da garantire adeguata pubblicità al bando, il più ampio accesso ai candidati, la trasparenza e il rigore della procedura.

Si premette che le borse a cui ci si riferisce, già citate nella circolare di questa direzione del 2020 e nei vari bandi della finalizzata, non sono da intendersi come tipiche borse di studio universitarie rivolte a supportare uno specifico percorso formativo di personale, per l'acquisizione di un titolo accademico. Al contrario, il termine in oggetto va considerato come assimilabile nei suoi contenuti ai Contratti di Ricerca.

Infatti, secondo la normativa vigente le "borse di studio" sono strumenti per la frequenza ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca o dei corsi di perfezionamento svolti all'estero.

Per tale ragione, le attività previste nelle borse di studio "classiche" non trovano applicazione negli Enti del SSN, in quanto gli stessi non sono deputati primariamente a svolgere attività formative. Di conseguenza, le "borse di studio e ricerca" che è possibile assegnare, da parte dei suddetti enti del SSN, per l'attuazione di progetti di ricerca, sono assimilabili a contratti di ricerca previsti dalla l. n. 240/2010 (ex assegni di ricerca universitari) o, usando il termine inglese, di "Research Fellowship", in quanto dedicati a far acquisire a personale già formato specifiche conoscenze tecnico operative, indipendentemente dall'acquisizione di uno specifico titolo accademico.

Pertanto le borse di studio e ricerca in questione, così come gli assegni di ricerca, sono assimilabili nel loro contenuto alle mansioni tipiche del lavoro dipendente, anche sotto il profilo del regime orario, richiedendo di norma una frequenza full-time. Al contrario, le attività svolte dai borsisti ordinari non possono consistere in mansioni tipiche del lavoro dipendente o in prestazioni riconducibili alla libera professione (consulenze).

Ciò chiarito, si evidenzia che per i titolari di "borse di studio e ricerca" o "Research Fellow", come per il restante personale contrattualizzato con contratto di lavoro subordinato o para-

subordinato, è ammissibile prevedere da parte degli Enti del SSN, a seguito di specifici accordi con le Università, l'accesso in sopra numero a dottorati di ricerca o a scuole di specializzazione, purché non prevedano un contratto di formazione specialistica.

Ne consegue che soggetti titolari di "borse di studio e ricerca" o "Research Fellow", già contrattualizzati dai D.I. (Destinatari istituzionali), possono essere iscritti a un corso di dottorato, come soggetti non titolari di borsa di dottorato, e/o soggetti iscritti a una scuola di specializzazione, a condizione che non siano titolari di contratto di formazione specialistica.

In tale caso, i costi del contratto restano rimborsabili con i fondi ministeriali, purché i titolari "borse di studio e ricerca" o "Research Fellow" svolgano in via esclusiva la propria attività formativa presso le strutture sede dei D.I. e l'importo contrattuale venga erogato direttamente ai medesimi e non per il tramite dell'Università.

In caso di assegnazione di "borse di studio e ricerca" o "Research Fellowship" a soggetti accreditati in qualità di componenti di gruppi di ricerca, coordinatori e/o responsabili di unità operative e/o di specifici work packages nell'ambito di progetti a titolarità dei D.I., è possibile prescindere dall'esperienza della selezione pubblica, purché gli stessi siano risultati vincitori di bandi competitivi aventi valenza di selezione pubblica.

Si coglie altresì l'occasione per chiarire che non sono eleggibili sui fondi ministeriali, sia di ricerca corrente che finalizzata o assimilata, i costi derivanti dal pagamento di una posizione universitaria tramite il trasferimento di fondi all'Università, in quanto ne deriverebbe un vantaggio individuale verso uno specifico soggetto.

Per quanto riguarda le Unità Operative universitarie che non operano nell'ambito di aziende ospedaliere universitarie le regole di contrattualizzazione dei ricercatori non risultano modificate, salvo i progetti PNRR per i quali le borse di studio universitarie per l'acquisizione di titoli accademici non possono essere rese eleggibili in quanto non assimilabili a lavoro dipendente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3
Gaetano Guglielmi*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 4
Maria Teresa Camera d'Afflitto*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993*

LF